

(N. 1242)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1965

Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 9 giugno 1964, n. 405, sono state dettate le nuove norme per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mediante concorso per esami per l'ammissione all'Accademia istituita con la legge stessa.

In particolare, per quanto concerne il titolo di studio, tale legge ha disposto che i candidati debbano possedere il diploma di scuola media superiore: come è noto, in virtù della disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso di tale requisito deve essere riferito alla scadenza del termine utile per la presenta-

zione delle domande di ammissione al concorso.

È da rilevare, a tale riguardo, anche sulla base della esperienza acquisita con lo svolgimento del primo concorso, che il termine per la presentazione delle domande non può essere fissato a data successiva a quella di ultimazione degli esami di riparazione, onde dalla partecipazione al concorso restano necessariamente esclusi i giovani che conseguono il titolo di studio nella seconda sessione di esame.

Pertanto, anche al fine di consentire alla Amministrazione una più ampia selezione, si è ritenuto opportuno consentire anche a questa categoria di giovani di poter soste-

nere gli esami del concorso, condizionando la loro ammissione in Accademia all'effettivo conseguimento del titolo di studio nella sessione autunnale di esame, come, del resto, avviene per l'ingresso nelle altre Accademie (vedasi, per l'Accademia della guardia di finanza, la legge 18 ottobre 1962, numero 1551, e per l'Accademia di Modena l'articolo 1 della legge 9 giugno 1950, n. 449).

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale al Ministro del-

l'interno viene data facoltà di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro dell'interno di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.